SISTEMA DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

Riparto Costituzionale: Giudici Ordinari (e Sezioni Specializzate), Giudici Speciali e Giudici Straordinari (Artt. 25, 102, 103 Cost.)

GIUDICI ORDINARI

Art. 102, c. 1 Cost. — Autogoverno: CSM (Competenza generale: Diritti Soggettivi e Reati)

SETTORE CIVILE

- 1° Grado: Giudice di Pace
- 1°/2° Grado: Tribunale Ordinario
- 2° Grado: Corte d'Appello
- Legittimità: Corte Suprema di Cassazione

Tutela Diritti Soggettivi

SETTORE PENALE

- 1° Grado: Giudice di Pace
- 1° Grado: Tribunale Ord. / Corte d'Assise
- 2° Grado: Appello / Assise d'Appello
- Legittimità: Corte Suprema di Cassazione

Accertamento Reati e Pene

SEZIONI SPECIALIZZATE

Art. 102, c. 2 Cost. (AMMESSE)

Non sono giudici autonomi, ma articolazioni interne ordinarie integrate da esperti:

- Tribunale per i Minorenni
- Sezioni Agrarie
- T.R.A.P. (Acque Pubb.)

Nota Cass. S.U. 19882/2019: Escluso il *Tribunale delle Imprese* (mera ripartizione tabellare interna, non Sezione Specializzata in senso stretto).

GIUDICI SPECIALI E STRAORDINARI

Artt. 102 c. 2, 103 e 25 c. 1 Cost. — Disciplina tassativa dei limiti giurisdizionali

GIUDICI SPECIALI TASSATIVI (ART. 103 COST.)

DIVIETO DI NUOVI GIUDICI SPECIALI (Art. 102, c. 2 Cost.)

AMMINISTRATIVI

1°: T.A.R. | **2°:** Cons. Stato
(Autogoverno: CPGA)

CONTABILI

1°: Sez. Reg. Corte Conti
2°: Sez. Cent. Appello
(Autogoverno: CPGC)

TRIBUTARI

1°: Corti Giust. Trib. I°
2°: Corti Giust. Trib. II°
(Impugnazione: Cassazione)

MILITARI

1°: Trib. Militare
2°: Appello Militare
(Reati mil. in tempo di pace)

GIUDICI STRAORDINARI — DIVIETO ASSOLUTO

Sede Normativa: Art. 102, c. 2 e Art. 25, c. 1 Cost.

- Nozione: Organi creati *post factum* (dopo la commissione del fatto).
- Incostituzionalità: Violano la garanzia del Giudice Naturale Precostituito per Legge.
- Sanzione: Radicalmente incostituzionali, nulli ed inesistenti.